



LA RIFORMA DELLO SPORT E LAVORO SPORTIVO: LO STATO DELL'ARTE

LAVORO SPORTIVO: REGIME FISCALE E PREVIDENZIALE DELLE PRESTAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

RAG. PIETRO CANTA – COMMERCIALISTA

12 / 17 GIUGNO 2024 – FIN / FIP LIGURIA



L'ARTICOLO 67, COMMA 1, LETT. M) TUIR IN VIGORE FINO AL 30/06/2023

COSTITUIVANO REDDITI DIVERSI, se non erano conseguiti nell'esercizio di arti e professioni, né in relazione alla qualità di lavoro dipendente ... «le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi ... erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal Coni, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dall'Unire, dagli Enti di promozione Sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche».

→ Non assoggettati a ritenute fiscali fino a 10mila euro annui (oltre 23% + add.li a tit.imposta e acc.)

→ Tale articolo viene abrogato definitivamente alle ore 23.59 del 30 giugno 2023 (principio di cassa).



Numerosi contenziosi si sono sviluppati soprattutto in tema previdenziale, per effetto dell'eccessivo utilizzo di tale strumento, anche per situazioni «extra-sportive». Tanto che l'art. 35 del D.Lgs. n. 36/21 prevede che «non si dà luogo a recupero contributivo» per i rapporti «inquadriati», iniziati prima del termine di decadenza indicato all'articolo 51 (1 luglio 2023).

Rag. Pietro Canta – Genova – 12 / 17 giugno 2024 – FIN / FIP LIGURIA



CHI E' IL LAVORATORE SPORTIVO – DAL 1° LUGLIO 2023

L'art. 25 del D.Lgs. N. 36/2021 definisce «LAVORATORE SPORTIVO»: «l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara (7) che, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano l'attività sportiva verso un corrispettivo, a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo». Il «correttivo» va ad integrare all'elencazione di cui sopra: OGNI ALTRO TESSERATO che svolge verso un corrispettivo le MANSIONI rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

→ In data 21 febbraio 2024 è stato pubblicato il Dpcm-mansionario che disciplina l'8^ figura.



NON SONO LAVORATORI SPORTIVI, coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali (es. medico, psicologo dello sport, fisiatra, ecc.). Non lo sono altresì: la donna delle pulizie, il manutentore, il barista il custode (*così come non lo erano prima del 1/7, in pratica non lo sono mai stati*).

Rag. Pietro Canta – Genova – 12 / 17 giugno 2024 – FIN / FIP LIGURIA



IL RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO

Il lavoro sportivo si presume oggetto di CONTRATTO DI NATURA AUTONOMA, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, se ricorrono i seguenti requisiti:

- La durata delle prestazioni oggetto del contratto non supera 24 ore settimanali (escluso gare di campionati, manifestazioni sportive); Le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo (sotto l'egida di Fsn/Dsa/Eps sportiva);

→ L'onere della prova passa all'Asd in caso di superamento di tale limite, fatta salva la certificazione dei contratti (dalla Commissione di Certificazione).

I dati devono essere comunicati al Registro delle attività sportive dilettantistiche (RASD) anziché al Centro per l'Impiego; il libro unico del lavoro sarà gestito direttamente nel RASD e non vi è obbligo di istituire i cedolini paga per importi fino a 15.000 euro. Gli adempimenti dei mesi da LUGLIO a NOVEMBRE 2023 potevano essere effettuati sul RASD entro il 30/12/2023;

→ a regime entro il 30 del mese successivo: aprile 2024 entro il 30/5/2024; maggio 2024 entro il 30/6/2024.



Rag. Pietro Canta – Genova – 12 / 17 giugno 2024 – FIN / FIP LIGURIA



LE CO.CO.CO. SPORTIVE – ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (1)

Passiamo ora ad esaminare le CO.CO.CO. SPORTIVE (inferiori a 24 ore settimanali), che costituiscono «redditi assimilati al lavoro dipendente», mentre i compensi dei titolari di PARTITA IVA sono da considerarsi «redditi di lavoro autonomo».

Per quanto attiene ai CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, occorre iscrivere il lavoratore sportivo alla GESTIONE SEPARATA INPS (art. 2, comma 26, legge 335 del 8/8/1995), per la parte che eccede i 5.000,00 euro (in esenzione totale) e fino al massimale di € 119.650,00 (2024, annualmente rivalutato).

Aliquota INPS Gestione separata IVS: 25%, su un imponibile previdenziale che per i primi 4,5 anni (fino al 31/12/2027) è ridotto alla metà (e conseguentemente le prestazioni pensionistiche vengono riconosciute per gli importi versati). Il minimale per avere un anno di contribuzione è fissato attualmente (2024) in 18.415,00 euro. Se si versa su 5.000 euro (15.000 -5000 di esenzione -5000 di riduzione) si ha la copertura di 3,07 mensilità (4 anni per farne uno di contribuzione).

→ Per ottenere la pensione di vecchiaia INPS Gestione Separata: 20 anni di contributi e 67 anni di età.



Rag. Pietro Canta – Genova – 12 / 17 giugno 2024 – FIN / FIP LIGURIA



LE CO.CO.CO. SPORTIVE – ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (2)

L'aliquota INPS Gestione separata IVS scende al 24% per chi è già iscritto ad altre forme obbligatorie (viene meno l'aliquota aggiuntiva del contributo assistenziale) ed anche per questa viene prevista la riduzione al 50% per i primi 4 anni e mezzo (fino al 31/12/2027).

All'aliquota INPS Gestione separata IVS occorre aggiungere, senza riduzioni, il versamento dei contributi minori (maternità, assegno unico, malattia, degenza ospedaliera, ecc.) che è fissato all'aliquota del 2,03% (da non calcolare quando il lavoratore è già iscritto al altre forme obbligatorie).

→ 2/3 del contributo a carico del committente, 1/3 a carico del lavoratore sportivo.



CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI: è un istituto, disciplinato dagli artt. 76 e segg. del D.Lgs. 276/2003, la cui finalità è quella di attestare (a cura della Commissione di Certificazione riconosciuta dal Min. dell'Interno) che quanto scritto nel contratto rispecchia l'accordo tra le parti e che si tratta di un rapporto che rientra nella sfera della «collaborazione coordinata e continuativa sportiva», con ONERE DELLA PROVA che rimane a carico dell'Amministrazione Finanziaria e degli Organi Ispettivi (diversamente a carico dell'Asd/Ssd).



LE TARIFFE MINIME E MASSIME PER I CO.CO.CO. SPORTIVI

Un argomento di attualità e di particolare interesse è rappresentato dalla pubblicazione del nuovo CCNL per i lavoratori sportivi (pubblicato il 12 gennaio 2024) che fissa valori minimi e valori massimi di paga così come i lavoratori subordinati, indicati al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali.

Il CCNL lavoratori sportivi riconosce (a compensazione della mancata remunerazione di straordinari, mensilità aggiuntive, ferie, indennità di fine rapporto, ecc.) l'applicazione della maggiorazione del 25% rispetto alla retribuzione minima dei lav. subordinati.

→ Tabella compensi minimi e massimi:

livelli	Retrib. 2024	Minimi/h	Massimi/h
Quadri	€ 1.943,93	€ 14,05	€ 19,66
I	€ 1.856,08	€ 13,41	€ 18,78
II	€ 1.686,04	€ 12,18	€ 17,06
III	€ 1.527,36	€ 11,04	€ 15,45
IV	€ 1.406,82	€ 10,16	€ 14,23
V	€ 1.319,18	€ 9,53	€ 13,34
VI	€ 1.247,94	€ 9,02	€ 12,62



Rag. Pietro Canta – Genova – 12/17 giugno 2024 – FIN / FIP LIGURIA



I DIPENDENTI PUBBLICI

I dipendenti pubblici possono prestare la propria attività in qualità di volontari per ASD/SSD, Fsn, Dsa, Eps, Cip, Coni Sport & salute, alle seguenti condizioni: fuori dall'orario di lavoro; fatti salvi gli obblighi di servizio; previa COMUNICAZIONE all'amministrazione di appartenenza.

Se l'attività del dipendente pubblico viene RETRIBUITA dietro corrispettivo, fermo restando che deve essere fuori dall'orario di lavoro e fatti salvi gli obblighi di servizio, occorre richiedere una AUTORIZZAZIONE che potrà essere soggetta al cd. Silenzio-Assenzo di 30 giorni (quest'ultima soluzione è introdotta dal «correttivo»). La norma cambia dal 1 GIUGNO 2024 per effetto del D.L. 71/2024: se il dipendente pubblico percepisce per l'attività lavorativa sportiva compensi fino alla soglia di 5000 € basta la COMUNICAZIONE FINO AL 30° GIORNO SUCCESSIVO alla fine di ciascun anno di riferimento ovvero alla cessazione del rapporto.



La sanzione per la mancata richiesta di autorizzazione è severa: «se il soggetto conferente l'incarico senza autorizzazione è un ente pubblico o privato, si applica una sanzione pari agli emolumenti corrisposti al dipendente pubblico (art. 53, c 7, D.p.r. n. 3/1957)».

Rag. Pietro Canta – Genova – 12/17 giugno 2024 – FIN / FIP LIGURIA



LE COLLABORAZIONI AMMINISTRATIVO- GESTIONALI DAL 1° LUGLIO 2023

E' ancora possibile attivare contratti di collaborazione amministrativo-gestionale ma occorre precisare che NON SI TRATTA DI LAVORO SPORTIVO: gli adempimenti sono gli stessi delle COLLABORAZIONI ORDINARIE (iscrizione al centro per l'impiego, busta paga, inail, sicurezza lavoro, ecc.)

→ Ma ci si può avvalere di alcune agevolazioni fiscali e previdenziali (art. 37, D.Lgs. n. 36/2021)

Il riferimento rimane alla circolare n. 21/E – Agenzia Entrate – del 22/4/2003: «rientrano nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale, i compiti tipici di segreteria di una società o associazione sportiva dilettantistica, quali ad esempio la raccolta delle iscrizioni, la tenuta della cassa e la tenuta della contabilità da parte di soggetti non professionisti».

- Non è necessario che il percipiente sia un tesserato dell'Asd/Ssd/Ets sportivo;
- Occorre la comunicazione preventiva al Centro per l'impiego e l'iscrizione all'INAIL;
- L'uniemens deve essere fatto sul canale ordinario, così come la compilazione del LUL (Libro Unico del Lavoro).



Rag. Pietro Canta – Genova – 12/17 giugno 2024 – FIN / FIP LIGURIA



IL LAVORO OCCASIONALE

Le prestazioni occasionali sono disciplinate dall'art. 54-bis del D.L. 50/2017 (cd. PrestO) e dall'art. 2222 del codice civile (lavoratori autonomi occasionali). Entrambe le figure sembrano essere richiamate dalla normativa vigente (circolare INPS n. 88/2023 e INAIL n. 46/2023).

Mentre per i PrestO occorre dotarsi dei c.d. voucher (e seguire la specifica normativa), per i lavoratori autonomi occasionali occorre mantenersi al di sotto del limite di 5.000 euro ed assoggettare l'importo alla ritenuta d'acconto del 20% (che poi andrà certificata entro il 16/3 [31/10] dell'anno successivo ed il percipiente avrà l'onere di indicare tale reddito nella propria dichiarazione dei redditi).

- Alcuni autori ritengono di poter utilizzare le agevolazioni del lavoro sportivo anche per le prestazioni occasionali (a condizione che i percipienti abbiano titolo per percepire tali compensi in qualità di «lavoratori sportivi seppur occasionali»).
- Il D.L. 71/2024 viene abrogata la lettera a) dell'art. 53, comma 2 della legge 917/1986 (TUIR): si possono utilizzare contratti di lavoro ordinario e altre forme di lavoro occasionale ma al di fuori del lavoro sportivo.



Rag. Pietro Canta – Genova – 12/17 giugno 2024 – FIN / FIP LIGURIA



L'ISTRUTTORE SPORTIVO CON PARTITA IVA

Oltre che come co.co.co. sportivo sopra analizzato, il «LAVORATORE SPORTIVO» può svolgere la propria attività come lavoratore autonomo, svolgendo l'attività con partita IVA nell'ambito dell'articolo 53, comma 2, TUIR, tipologia caratterizzata da autonomia (senza vincolo di subordinazione) e professionalità, con le specifiche agevolazioni fiscali e previdenziali del D.Lgs, n. 36/2021:

- Esonero fiscale fino a 15.000 euro (eccedenza a tassaz. forfettaria fino a 85.000 euro, salvo eccezioni)
- Esonero previdenziale fino a 5.000 euro (Gestione separata Inps – eccedenza a tassazione 24% o 25% con aliquota ridotta al 50% fino al 31/12/2027), con aggiunta aliquota 1,23% (oltre i 5.000 euro).



Il professionista ha facoltà di addebitare in fattura la rivalsa 4% (che va a tassazione come compenso). L'onere contributivo è a carico del professionista, che dovrà versare sia l'Inps gestione separata (articolo 2, comma 26, Legge 8 agosto 1995 n. 335) che le imposte sui redditi (modello redditi PF) con modelli F24 con le scadenze della dichiarazione dei redditi (saldi e acconti).

- In regime forfettario aliquota sostitutiva del 15% (5% per le nuove attività).

Rag. Pietro Canta – Genova – 12/17 giugno 2024 – FIN / FIP LIGURIA



IL VOLONTARIO SPORTIVO FINO AL 31 MAGGIO 2024

L'art. 29 del D.Lgs. n. 36/2021 dispone(va) che le ASD/SSD (ma anche Fsn, Dsa, Eps, Cip, Coni, Sport & salute) «possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali». Le prestazioni di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di LAVORO con lo stesso ente.

Le prestazioni sportive dei volontari non sono retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di RESIDENZA. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.



Il d.Lgs. n. 120/2023 prevede(va) che le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di AUTOCERTIFICAZIONE (D.P.R. n. 445/2000 – art. 45) nel limite di 150 euro mensili e purché vi sia la delibera del Consiglio Direttivo. Con l'autocertificazione sono ammesse anche le spese sostenute nell'ambito comunale. Non si tratta di rimborso forfettario, ma di «autocertificazione di spese effettivamente sostenute».

Rag. Pietro Canta – Genova – 12/17 giugno 2024 – FIN / FIP LIGURIA



IL VOLONTARIO SPORTIVO DAL 1 GIUGNO 2024

Il D.L. 71 del 24 maggio 2024 (G.U. del 31 maggio 2024) abroga la previgente disposizione che prevedeva la possibilità di rimborsare le spese sostenute in occasione delle trasferte fuori dal comune di residenza del volontario fino a un massimo di 150 euro mensili mediante autocertificazione resa dal volontario in merito all'effettività delle spese sostenute ed introduce la possibilità di erogare a ciascun volontario sportivo un RIMBORSO FORFETTARIO DELLE SPESE SOSTENUTE FINO AD UN MASSIMO DI 400 EURO MENSILI A CONDIZIONE CHE: - l'attività del volontario sia svolta in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle FSN/DSA/EPS, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e Salute S.p.A. – il rimborso sia autorizzato da una preventiva delibera dell'organo amministrativo (CD, CdA o Amm. Unico), circa la tipologia di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa la modalità di rimborso).



L'articolo 29, comma 4, D.Lgs. n. 36/2021 prevede che «gli enti dilettantistici che si avvalgono di VOLONTARI devono assicurarli per la RESPONSABILITA' CIVILE VERSO I TERZI. Si applica l'articolo 18, comma 2, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (è una norma del Codice del Terzo Settore, ma si limita a prevedere solo l'obbligo di assicurazione RC e non anche malattia e infortuni, previste invece per Aps, OdV, Ets; non viene previsto per Asd/Ssd l'obbligo del registro dei volontari).

Rag. Pietro Canta – Genova – 12/17 giugno 2024 – FIN / FIP LIGURIA



IL MUTATO REGIME FISCALE DEI PREMI

Il trattamento fiscale dei PREMI è variato per effetto dell'art. 36, comma 6-quater; mentre con l'art. 67, comma 1, lett. M) TUIR erano assimilati a compensi, indennità di trasferta e rimborsi forfettari, i PREMI ai propri tesserati in qualità di atleti o tecnici che operano nell'ambito dilettantistico per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di convocazione a raduni, partecipazione quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali e internazionali, non vengono considerati proventi da lavoro sportivo, NON SI CUMULANO CON ALTRI REDDITI e

→ Sono soggetti a ritenuta del 20% a titolo d'imposta (codice tributo 1047, da versare entro il giorno 16 del mese successivo con modello F24 ... che dovrà essere indicata anche nel modello 770).

L'Asd/Ssd ha facoltà di applicare o meno la rivalsa della ritenuta al percipiente, con trattenuta o meno sul valore del premio (se in natura, il valore del premio viene calcolato sul valore commerciale del bene). I premi possono essere corrisposti, sempre con riferimento alla ricompensa per il risultato ottenuto, anche a volontari e dipendenti pubblici.



Rag. Pietro Canta – Genova – 12/17 giugno 2024 – FIN / FIP LIGURIA



LE NOVITA' DEL MILLEPROGHE – LEGGE 18/2024 (GU 29/2/2024)

I PREMI SPORTIVI dal 1 marzo al 31 dicembre 2024 non vengono tassati se erogati a tesserati (atleti e tecnici) fino ad un massimo di 300 euro annui. Se viene superato tale importo, si applica la ritenuta del 20% sull'intero importo (nuovo comma 6-quater del D.Lgs. n. 36/2021, articolo 36).

Anche per i premi, così come per i compensi sportivi, occorre che il percettore del premio rilasci una autocertificazione attestante la spettanza o meno dell'esenzione da ritenuta.

Altra novità del Milleproroghe è la proroga al 31/3/2024 per le comunicazioni al RASD per quanto concerne i DIRETTORI DI GARA (e soggetti preposti a garantire il regolare svolgimento manifest. sport.).

Proroga al 30/6/2024 (era fissato al 31/12/2023) per l'esercizio del diritto di opzione (Inps/Spid) per il mantenimento dell'ISCRIZIONE AL FONDO PENSIONE FPLD (ex-Enpals).

In caso di mancato esercizio dell'opzione i lavoratori sportivi precedentemente iscritti ad Ex-Enpals passano all'Inps Gestione Separata, come previsto dal D.Lgs. n. 36/2021.



Rag. Pietro Canta – Genova – 12/17 giugno 2024 – FIN / FIP LIGURIA



LE CERTIFICAZIONI UNICHE – CU/2024 IN SCADENZA: 18/3/2024 – 31/10/2024 (1)

La causale N, che avevamo imparato ad utilizzare dal 2016 (vale a dire da quando si è passati dalla certificazione in formato libero alla CU ministeriale), viene suddivisa in tre nuove causali: N1, N2 e N3.

•N1 —> compensi, premi, indennità di trasferta e rimborsi forfettari di spese (art. 67, comma 1, lettera m) Tuir) corrisposti dal 1/1/2023 al 30/6/2023 (criterio di cassa) nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche o per co.co.co. amministrativi-gestionali di natura non professionale resi a favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche;

•N2 —> redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di un contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del D.Lgs. 36/2021 (art. 53, comma 2, lett. a) TUIR);

•N3 —> redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di un contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del D.Lgs. 36/2021, che prevedono particolari soglie di esenzione a seguito di specifiche disposizioni normative (art. 53, comma 2, lett. a) TUIR);

•[si attendono chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate in merito alle due "non ben chiare" casistiche N2 e N3.



Rag. Pietro Canta – Genova – 12 / 17 giugno 2024 – FIN / FIP LIGURIA



LE CERTIFICAZIONI UNICHE – CU/2024 IN SCADENZA: 18/3/2024 – 31/10/2024 (2)

Con la nuova causale N1 (primo semestre 2023) vanno dichiarate le somme corrisposte fino al 30 giugno 2023 e che costituiscono redditi diversi ex art. 67, comma 1, lettera m) TUIR, con soglia di esenzione fino a 10.000 euro e assoggettamento a ritenuta a titolo di imposta (per ulteriori 20.658,28 euro) o a titolo d'acconto (se eccedenti), oltre alle relative addizionali regionali e comunali all'Irpef.

La causale N1, in tal caso, troverà posto nel punto 1 della CU 2024 (sez. "lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi", al punto 4 l'ammontare lordo corrisposto, al punto 6 il codice 22 "redditi esenti ovvero somme che non costituiscono reddito" per la quota esente (fino a 10mila euro) che sarà riportata al punto 7, mentre i successivi punti da 8 a 17 vengono utilizzati rispettivamente per l'eccedenza rispetto a 10mila euro e per indicare le ritenute e addizionali a titolo d'imposta, sospese o a titolo di acconto "trattenute").



Per la causale A, al punto 6 è stato aggiunto il codice 20, da indicare nel caso di prestazioni di lavoro autonomo abituale, che ai sensi dell'art. 36, comma 6, D.Lgs. n. 36/2021 godono della franchigia esente di 15mila euro annui (il codice 24 è riservato invece al regime forfettario). Le prestazioni di lavoro autonomo occorre indicare anche le somme che non hanno concorso a formare il reddito (soglia di 15mila euro si riferisce all'intero anno 2023 – risposta ad interpello n. 474 del 11/12/2023), che vanno riportate al punto 7.

Rag. Pietro Canta – Genova – 12/17 giugno 2024 – FIN / FIP LIGURIA



LE CERTIFICAZIONI UNICHE – CU/2024 IN SCADENZA: 18/3/2024 – 31/10/2024 (3)

Il “compenso sportivo” per il secondo semestre 2023 sarà gestito – se relativo ad un co.co.co. regolarmente stipulato, firmato da Asd/Ssd e lavoratore sportivo e comunicato al RAS (UNILAV) nei termini previsti – utilizzando l’apposita sezione “REDDITI LAVORO SPORTIVO” della sezione “lavoro subordinato e assimilato”, indicando nei punti 781 (a tempo indeterminato) o 784 (a tempo determinato) l’importo lordo corrisposto nel secondo semestre 2023 (criterio di cassa allargata al 12/01/2024).

In pratica, nel nostro caso, l’importo corrisposto al co.co.co. sportivo, sempreché rientri nelle sette categorie previste dall’art. 25 D.Lgs. n. 36/2021, andrà di norma indicato al punto 784 per qualsiasi importo corrisposto (dal 1/7/2023, anche se riferito a periodi od annualità precedenti).



La nuova codifica si completa con i codici 782 e 785 (lavoratori sportivi professionisti di età inferiore a 23 anni, che esulano dalla ns. competenza – ndr) e con i codici 783 e 786 che riguardano gli altri redditi già riportati nel campo 1 e 2 della CU 2024, che non derivano da rapporti di lavoro sportivo svolti nell’ambito delle attività sportive dilettantistiche (o svolti nell’ambito delle attività professionistiche).

Rag. Pietro Canta – Genova – 12/17 giugno 2024 – FIN / FIP LIGURIA



LE CERTIFICAZIONI UNICHE – CU/2024 IN SCADENZA: 18/3/2024 – 31/10/2024 (5)

Nel punto 61 va indicato il codice “tipo rapporto” D1 per i collaboratori non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria o titolari di pensione diretta (IVS 25%), con relativo codice D2, al punto 62, per i contributi minori (2,03%). Il codice D3 (IVS 24%) vale per i collaboratori sportivi assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta (per i quali non è previsto il pagamento dei contributi minori).

il codice D4 va utilizzato per i collaboratori amministrativo-gestionali non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta (IVS 25% dal 1/9/2023 e IVS 33% per i mesi di luglio e agosto 2023), a cui affiancare il codice D5 per i contributi minori al punto 62. il codice D6 è riservato ai collaboratori amministrativo-gestionali, già assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta.

Infine il codice D7 è dedicato ai lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche autorizzati ad attività retribuita – art. 25, comma 6, D.Lgs. n. 36/2021.



Rag. Pietro Canta – Genova – 12/17 giugno 2024 – FIN / FIP LIGURIA

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Se hai bisogno di approfondire uno o più argomenti della odierna trattazione, ci trovi a:

IMPERIA – via Don Abbo 12/38 – Grattacielo Andrea Doria

TORINO – via Tonale 32, p. terra – zona Lingotto/Mirafiori

GENOVA – c/o Studio legale – corso Andrea Podestà, 12/2

e telefonicamente ai numeri: 0183/767206 – 0183/768252,

o collegandoti al sito: www.fisconoprofit.it/registrati (reg.ne gratuita per utenti Liguria, Piemonte e V.Aosta).



Rag. Pietro Canta – Genova – 12/17 giugno 2024 – FIN / FIP LIGURIA